

**CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTI
ISTITUZIONALI DELLA MARINA MILITARE PREVISTI NELL'ANNO 2025.**

La società “**Difesa Servizi S.p.A.**”, con sede legale in Roma - Via Flaminia, 335 00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di Euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, di seguito denominata col termine “Società” di seguito denominata anche “*Sponsee*”;

Premesse

- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, la società “Difesa Servizi S.p.A.” è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze Armate e, più in generale, al fine di valorizzare beni ed attività attualmente di pertinenza del Ministero della Difesa e di ogni sua articolazione;
- la società “Difesa Servizi S.p.A.” è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- Difesa Servizi S.p.A. ha stipulato una Convenzione con lo Stato Maggiore Marina per la promozione e la gestione economica di forme di collaborazione e partenariato con soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione relativi a campagne addestrative/navali a favore del sistema Paese e dell’immagine della F.A., oltre a manifestazioni ed eventi istituzionali (sottoscritta in data 17.06.2022);
- la società “Difesa Servizi S.p.A.” ha avviato una campagna di raccolta di sponsorizzazioni mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale;
- l’operatore economico ha manifestato il proprio interesse per la sponsorizzazione dell’evento inserito nel ciclo in oggetto come da proposta pervenuta alla Società;

- la Società ha ritenuto che l'offerta è risultata valida e regolare, oltre che pertinente, in relazione alla manifestazione oggetto dell'avviso pubblico;

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse anzidette formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti rinunciano sin d'ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Costituisce oggetto del presente contratto una sponsorizzazione finanziaria, avente carattere di non esclusività, per gli eventi istituzionali dalla Marina Militare per l'anno 2025.

ARTICOLO 3

(Durata)

Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione e fino alla definitiva conclusione dell'attività/delle attività inerenti all'evento/agli eventi di cui all'articolo 2 elencati nell'Allegato 1 all'Avviso Pubblico;

ARTICOLO 4

(Impegni delle Parti)

La Società, per il tramite dello Stato Maggiore Marina o suo delegato, si impegna ad offrire le prestazioni di cui all'Avviso Pubblico per la visibilità dello *sponsor*.

L'Operatore Economico, in qualità di Sponsor, si impegna a consegnare allo Sponsee gli esemplari del proprio marchio/logo. Resta inteso che lo Sponsee è autorizzato all'utilizzo del nome e del relativo marchio e logo esclusivamente per le finalità e per un uso conforme a quello previsto nel presente contratto.

Lo Sponsor:

- avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ulteriori attività pubblicitarie e promozionali che ritenga opportune relativamente alla Sponsorizzazione dell'evento i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con Difesa Servizi S.p.A. ed eventualmente con la Forza Armata di pertinenza;

- potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnata nella sponsorizzazione dell'evento di cui al presente contratto;
- non potrà, in ogni caso, utilizzare l'immagine e/i loghi e la denominazione delle Forza Armate, della Difesa e di Difesa Servizi S.p.A. per altre iniziative diverse da quelle oggetto del presente contratto, salvo quanto eventualmente pattuito per iscritto tra le Parti.

Rimane fermo che Difesa Servizi S.p.A., lo Stato Maggiore Difesa e lo Stato Maggiore della Marina detengono la titolarità e tutti i diritti dell'evento.

ARTICOLO 5

(Corrispettivo della sponsorizzazione)

Quale compenso per le attività e i servizi relativi agli eventi di cui all'art. 2, *lo sponsor* si impegna a versare l'importo offerto (come da modello in allegato 6 all'Avviso pubblico) in sede di proposta + I.V.A. al 22% mediante bonifico, sul conto corrente indicato in fattura elettronica emessa da "Difesa Servizi S.p.A." entro 7 giorni lavorativi dall'emissione della stessa.

ARTICOLO 6

(Normativa e condizioni generali di contratto)

La sottoscrizione in digitale del modello di proposta da parte dello Sponsor equivale ad accettazione delle presenti condizioni generali e a dichiarazione di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e della normativa vigente nell'ambito del settore in argomento. La proposta pervenuta, se ritenuta idonea, sarà controfirmata in digitale dall'Amministratore Delegato di Difesa Servizi e costituirà formale impegno tra le parti. Per quanto non è contemplato nelle presenti condizioni generali, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. Il contratto è sottoposto alle norme, condizioni e modalità scaturenti dalla normativa vigente e dal codice civile ed alle altre disposizione normative già emanate o che saranno emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

È fatto obbligo alla Sponsor di mantenere la Società ed il Ministero della Difesa sollevati ed indenni da richieste di risarcimento e/o da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione all'attività di sponsorizzazione oggetto del contratto.

Verranno effettuate le verifiche di cui agli articoli 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7

(Recesso)

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto di sponsorizzazione previa comunicazione scritta da inviarsi 15 giorni prima dalla data di efficacia del recesso. Resta inteso che in tal caso il compenso verrà proporzionalmente ridotto o, se già corrisposto, restituito in proporzione alle attività e servizi che non saranno oggetto di Sponsorizzazione.

ARTICOLO 8

(Annullamento e/o rinvio dell'evento)

In caso di annullamento dell'evento a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico o altri eventi non prevedibili lo Sponsor avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al netto di quelle eventualmente impiegate per la realizzazione di parti di evento ovvero prologhi o presentazioni dello stesso. Lo Sponsee, potrà, tuttavia, in sostituzione della restituzione degli importi già corrisposti, concordare con il Ministero della Difesa di rinviare ad altra data l'evento.

ARTICOLO 9

(Normativa ex D.Lgs. 231/01, codice etico e anticorruzione)

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte dallo Sponsee nel pieno rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dallo Sponsor ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni (“**Modello 231**”), del Codice Etico e del Codice Anticorruzione dello Sponsor (di seguito congiuntamente i “**Codici**”), che lo Sponsee dichiara di ben conoscere e accettare. Lo Sponsee avrà in ogni momento la facoltà di richiedere allo Sponsor la consegna di copia cartacea del Modello 231 e dei Codici, pur essendo detti documenti disponibili presso il sito internet della società.

Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e nei Codici costituirà grave inadempimento e darà facoltà allo Sponsor di risolvere automaticamente il presente contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza. Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, lo Sponsor avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del presente contratto mediante invio di lettera

raccomandata contenente l'indicazione delle notizie circa le circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l'inosservanza.

L'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione del contratto avverrà a danno dello Sponsee, con l'addebito di tutti i maggiori costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto dello Sponsor di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza di cui sopra, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

ARTICOLO 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:

- a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell'esecuzione e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;
- b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4, n. 2 del GDPR, con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge;
- d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l'obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;

e) possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;

f) sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Difesa Servizi S.p.A., qualora necessario, si riserva di richiedere la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali.

ARTICOLO 11

(Domicilio legale e Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, e scioglimento del presente contratto e che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.